

Registro generale Appello Lavoro n. 1131 /2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Maria Rosaria Cuomo presidente

Dott. Benedetta Pattumelli consigliere

Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3298 del 7.3.2018 del Tribunale di Milano estensore Giudice dr.ssa Laura Bertoli, discussa all'udienza collegiale del 6.11.2019, proposto da

DA

rappresentata e difesa dall'avv. MANNONE SIMONE, elettivamente domiciliata in PIAZZA S. PIETRO IN GESSATE, 2 20122 MILANO

APPELLANTE

CONTRO

rappresentata e difesa
dall'Avv. ANGELONE PAOLO MARIA e SCARPELLI FRANCO
(SCRFNC59S12F205I) elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 8
20122 MILANO

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

Per : In via principale
Rigettarsi il ricorso della signora per i
motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e
dichiarare l'assenza della giusta causa nelle dimissioni della



signora _____, ovvero il legittimo licenziamento della stessa e per l'effetto;

Accertare e dichiarare che siano state corrisposte tutte le somme dovute per legge (TFR, permessi non goduti); nonché Accertare e dichiarare legittima la trattenuta dell'indennità di mancato preavviso e che, di conseguenza nulla è dovuto.

In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi per la quale le dimissioni della sig.ra _____ siano considerate legittime, condannare la società _____ al pagamento, in favore della Lavoratrice, della sola indennità di mancato preavviso.

Con rifusione integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio e con condanna della signora _____

alla restituzione di tutte le somme già corrisposte dall'appellante, pari a complessivi € 5.127,89, oltre ad interessi al saggio legale dal 23.02.2018 al saldo.

Per _____ :

ogni contrario appello e/o istanza disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, n. 3298/2017, confermando per il resto la decisione di primo grado e rigettando così l'Appello proposto da _____

, così giudicare:

A. accertata la mancata integrale corresponsione alla signora _____ del t.f.r. maturato dal 7 gennaio 2015 all'11 febbraio 2016 e dovuto ai sensi dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 142 del CCNL applicato, condannare la _____

, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla signora _____ la somma complessiva netta di Euro 1.051,53, o, comunque, la somma diversa ritenuta di giustizia;

B. con rivalutazione e interessi per tutte le somme dal dovuto al saldo;

C. in ogni caso, condannare _____

, in persona del legale rappresentante pro tempore, al



rimborso dei compensi dovuti dalla signora ai propri difensori e delle spese per il grado, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, ovvero nella diversa misura, anche superiore, che sarà ritenuta dal Giudicante e del Contributo Unificato di Euro 32,25.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con la sentenza n. 3298/2018 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda della ricorrente e così ha accertato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in data 11.2.2016 per il mancato versamento dei contributi previdenziali dal gennaio 2015 al febbraio 2016, come documentato dagli estratti conto previdenziali periodici prodotti in giudizio dalla ricorrente.

Il primo giudice ha rilevato che in ragione della accertata giusta causa di dimissione, alla ricorrente spetta il pagamento delle retribuzioni maturate fino alla data di dimissione oltre all'indennità di mancato preavviso.

Il giudice afferma che in mancanza di contestazione da parte della ricorrente sulla esattezza degli importi corrisposti dalla società resistente a titolo di TFR, la domanda della maggiore somma del TFR non poteva essere accolta.

Il primo giudice ha motivato che a fronte della richiesta inviata dalla lavoratrice alla società resistente di avere la prova documentale dell'avvenuto versamento dei contributi, inoltrata con la lettera di preavviso di dimissioni del 11.2.2016, non soddisfatta dal datore di lavoro se non con una comunicazione di messa a disposizione della documentazione di versamento in data 18.2.2016, ciò solo configurava la giusta causa di dimissione, stante il mancato assolvimento da parte del debitore della prestazione dell'onere probatorio dell'avvenuto versamento, siccome non risultante dal cassetto previdenziale del lavoratore.

Sulla questione dell'avvenuta contestazione disciplinare di assenza dal lavoro ingiustificata dal 11.2.2016 poi conclusasi con la lettera di licenziamento per giusta causa del 29.2.2016, il primo giudice ha rilevato che si tratta di circostanza priva di



qualsiasi rilevanza dato che il rapporto di lavoro era già terminato in data 11.2.2016 per l'effetto delle rassegnate dimissioni della lavoratrice.

Ha appellato la sentenza la società convenuta con tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omesso esame di documentazione prodotta in giudizio e comprovante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali.

Sostiene l'appellante che la sentenza è illogica non potendo sussistere la giusta causa di dimissione del lavoratore avente a motivo il mancato versamento contributivo, di cui invece risulta documentata l'effettuazione nei termini dovuti all'istituto previdenziale.

In sostanza l'appellante lamenta l'inesistenza di un inadempimento datoriale agli obblighi contrattuali ed in tanto nella situazione concreta non sussisteva alcuna giusta causa e così evidentemente il primo giudice ha errato per aver omesso di esaminare documentazione significativa e comprovante l'esatto contrario.

Aggiunge la società appellante che non vi era alcun affidamento privilegiato della lavoratrice con riguardo agli estratti conto previdenziali del cassetto previdenziale a discapito di un oggettiva sussistenza dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro dei quali l'appellata si era disinteressata di verificarne in concreto l'avvenuto versamento, nonostante le fosse stata messa a disposizione la documentazione relativa dalla appellante.

Riferisce l'appellante che tale contestazione dell'appellata in realtà nascondeva la volontà della stessa di cambiare il lavoro, tanto è vero che ella già in data 22.2.2016 risultava assunta presso altro centro elaborazione dati contabili.

Con il secondo motivo, l'appellante denuncia travisamento dei fatti e pronuncia ultra-petitum del primo giudice sulle domande proposte in primo grado dall'appellato.

Secondo la tesi di parte appellante il Tribunale avrebbe esorbitato la domanda dell'appellata ritenendo apoditticamente non



sufficiente la dichiarazione di messa a disposizione delle ricevute di pagamento effettuata dal datore di lavoro con la comunicazione del 18.2.2016.

Ad avviso dell'appellante tale inadempienza non era stata mai contestata dall'appellata, ma ad ogni buon conto non è comprensibile la ragione per cui la messa a disposizione dei documenti per la consultazione non sarebbe idonea a soddisfare l'onere di prova incombente sul datore di lavoro.

Né può ritenersi tale offerta tardiva, visto che la stessa era giunta appena sei giorni dopo la comunicazione del preavviso di dimissione condizionata alla mancanza di documentazione probatoria dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo contributivo.

Con il terzo motivo l'appellante rileva che la contestazione disciplinare di assenza ingiustificata ed il successivo licenziamento per giusta causa erano coerenti con le dimissioni condizionate della parte appellata, che solo con la successiva lettera del 15.2.2016 le aveva convalidate definitivamente.

A ciò consegue secondo la tesi impugnatoria che nel periodo dal 11.2.2016 al 15.2.2016 il rapporto di lavoro era ancora pienamente in essere: l'assenza dal lavoro dell'appellata era così del tutto ingiustificata e tale da rendere legittima la contestazione disciplinare ed il successivo licenziamento, tanto più che non vi è prova in atti dell'avvenuta convalida delle dimissioni ai sensi dell'art. 4 comma 92 L. 92/2012.

La parte appellante dichiara di rinunciare nel ricorso di appello alla domanda di risarcimento danni formulata a seguito dell'assenza ingiustificata dell'appellata.

Si è costituita la parte appellata con memoria contenente appello incidentale.

L'appellata conferma l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali da parte dell'appellante, essendone venuta a conoscenza solo dopo due mesi dalla dimissione per esserle stato inviato dal legale della parte appellante un estratto del cassetto previdenziale aziende.



Nonostante nel corso del tempo vi fossero state varie richieste dall'appellata di avere dimostrazione dei versamenti, stante la mancata annotazione nel cassetto previdenziale del lavoratore, l'appellante non si era mai degnata di fornire tale riscontro tanto è che la lavoratrice ha deciso di rassegnare le dimissioni per l'inadempimento del datore di lavoro.

Pertanto, l'appellato insiste per la conferma delle dimissioni per giusta causa avendo avuto riscontro per la prima volta del versamento dei contributi con l'estratto conto del marzo 2016 e la prova effettiva del versamento solo dopo due mesi dalle dimissioni stesse.

Tali circostanze secondo la parte appellata non fa venire meno la giusta causa delle dimissioni, in quanto la responsabilità della mancata annotazione dei versamenti da parte dell'INPS è rivolta verso il datore di lavoro e non verso il lavoratore, il quale gode di un affidamento privilegiato verso le annotazioni contributive rilasciate da INPS ai sensi dell'art. 54 L.88/1989.

Con l'appello incidentale si impugna la sentenza nella parte in cui non ha condannato la parte appellante al pagamento del TFR, visto che l'accoglimento della giusta causa di dimissione esclude il diritto al preavviso la cui indennità è stata portata in compensazione dalla parte appellante principale su quanto dovuto per TFR (non contestato nell'importo maturato).

La causa era discussa all'udienza dai difensori e veniva decisa come da dispositivo.

L'appello principale è infondato.

I fatti di causa risultano non controversi.

L'unica circostanza di fatto posta in discussione fra le parti riguarda la sussistenza della giusta causa di dimissione dell'appellata in ragione della mancata annotazione sull'estratto contributivo del cassetto previdenziale del lavoratore, come risultante dai certificati contributivi tempo per tempo esaminati dal lavoratore nel periodo di esistenza del rapporto di lavoro.

La sentenza ha fatto corretta distribuzione dell'onere della prova sull'inadempimento, essendo onere del datore di lavoro in caso di



contestazione e/o richiesta del lavoratore di dare la concreta dimostrazione dell'avvenuto versamento degli oneri contributivi a favore dello stesso nel corso del rapporto di lavoro.

Tanto più tale onere risulta concreto e necessario, quando dall'estratto contributivo personale a cui può accedere il lavoratore non risultano per lungo tempo (dall'inizio del rapporto di lavoro sino addirittura al mese successivo alla sua dimissione) annotati i dovuti versamenti contributivi da parte del datore medesimo.

In atti è stato provato che effettivamente i versamenti erano stati eseguiti dal datore di lavoro, tuttavia tale evidenza al lavoratore è stata resa conoscibile solo dopo che le dimissioni avevano avuto effetto per giusta causa e nei termini dichiarati dal lavoratore per il mancato versamento contributivo.

La successiva dimostrazione e prova del corretto versamento degli oneri contributivi da parte del datore di lavoro, non ha alcuna rilevanza ai fini della verifica della giusta causa della dimissione che deve essere verificata alla data delle rassegnate dimissioni, sul presupposto dell'inadempimento al contratto di lavoro da parte del datore di lavoro.

Nel caso in esame alla data del 11.2.2016 momento delle dimissioni (convalidate il 15.2.2016 presso l'Agenzia del lavoro), il lavoratore aveva la effettiva consapevolezza che dall'estratto contributivo non risultavano i versamenti contributivi del datore di lavoro ed in tanto l'appellata aveva una legittima apparenza del suo diritto a sciogliere il rapporto di lavoro per giusta causa.

La parte appellante aveva l'onere di superare tale legittima apparenza del diritto dando concreta dimostrazione del fatto contrario e ciò avrebbe potuto fare in molteplici maniere sia mettendo a disposizione la documentazione presso la sede di lavoro, ma anche inviando mezzo mail o postale alla parte appellata i documenti di versamento contributivo tempo per tempo maturati.



L'affidamento nel lavoratore che determina la certificazione contributiva dell'INPS unita all'apparenza del diritto di recesso dal rapporto di lavoro da essa determinata, in mancanza di superamento del legittimo affidamento da parte del datore di lavoro pur richiesto dalla lavoratrice per iscritto di fornire tale prova, dimostra che nel momento della dimissione sussisteva la giusta causa con tutte le conseguenze del caso, non potendosi emendare in via successiva l'effetto giuridico determinato dal legittimo esercizio del diritto.

"Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 05/04/2016).

Nel caso di specie l'appellata aveva verificato il mancato versamento dei contributi alla data della comunicazione della dimissione mediante verifica del proprio cassetto previdenziale da cui emergeva l'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

L'appello incidentale va invece accolto, dato che la stessa parte appellante principale evidenzia che la liquidazione del TFR è stata eseguita nell'importo minore rispetto all'importo maturato fino alla dimissione, calcolato al netto della compensazione con l'indennità di mancato preavviso applicata a seguito del licenziamento per giusta causa comminato all'appellata/appellante incidentale.



La circostanza che le dimissioni avevano effetto dal 11.2.2016 per effetto della convalida delle stesse nei 20 giorni dalla loro manifestazione, esclude tanto la sussistenza della contestata assenza ingiustificata dal lavoro e conseguentemente del successivo licenziamento comminato per giusta causa che risulta del tutto inesistente per l'avvenuta cessazione anteriore del rapporto di lavoro.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM 55/2014 come indicato in dispositivo nell'importo ritenuto congruo al valore, all'attività svolta ed alla complessità della controversia.

PQM

In parziale riforma della sentenza n. 3298/2018 del Tribunale di Milano condanna al pagamento del tfr in favore di dell'importo netto di € 1.051,53 con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Conferma nel resto la sentenza.

Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida nell'importo di € 1.000,00 oltre il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.

Milano, 6.11.2019

Il Giudice Ausiliario relatore
Dr. Corrado Gioacchini

Il Presidente
Dr. Maria Rosaria Cuomo



